

«Contagi al lavoro? L' imprenditore non rischia»

Il parere dell' avvocato: «Difficile avere certezze su dove è stato contratto il virus». Ma vanno rispettati i protocolli di sicurezza di Federica Orlandi BOLOGNA

L' imprenditoria continua fare i conti con il Covid-19. Una nuova preoccupazione è sorta tra i datori di lavoro dopo una circolare dell' Inail che, ad aprile, spiegava come al dipendente che avesse contratto il Covid sul posto di lavoro sarebbe stato riconosciuto l' infortunio. Una equiparazione che si è temuto valesse pure in tribunale, civile o penale, con tutte le conseguenze del caso. Sulla vicenda fa chiarezza l' avvocato Stefano Bruno del foro di Bologna, fondatore e partner dello studio legale 'Brb'.

Avvocato Bruno, cosa rischia un imprenditore il cui dipendente contraiga il Covid? «Bisogna per prima cosa chiarire questo: l' equiparazione dell' infezione all' infortunio vale esclusivamente ai fini Inail, per il riconoscimento dell' indennità in favore del prestatore d' opera che si è ammalato. Peraltro non è nulla di nuovo: linee guida Inail per la trattazione dei casi di malattia nei luoghi di lavoro come Aids ed epatite risalgono agli anni Novanta. La preoccupazione nasce perché si è ritenuto, erroneamente, che l' equiparazione avesse riverberi diretti anche sotto il profilo della responsabilità civile e penale». Non è così, quindi? «Per accertare la responsabilità, soprattutto penale, del datore di lavoro, occorrono certezze probatorie. Va fornita la prova che questi abbia violato o non adottato una specifica regola cautelare/preventiva e che da ciò sia derivato il contagio. È evidente che date le difficoltà nel ricostruire quando e dove una persona abbia contratto il virus, sarà molto difficile attribuire responsabilità all' imprenditore». E per quanto riguarda l'



Inail? «Una nuova circolare, seguita a quella che ha fatto discutere, ha ribadito quanto appena espresso: l' Inail non valuta l' imputabilità di eventuali omissioni del datore di lavoro, che abbiano portato al contagio. E un emendamento al decreto Liquidità ha stabilito che l' imprenditore adempie agli obblighi dell' articolo 2087 del Codice civile se adotta e implementa i protocolli anti-contagio sottoscritti il 24 aprile dalle parti sociali su input del governo. A mio parere però manca ancora qualcosa». Cioè? «L' emendamento, pur encomiabile, omette riferimenti ad altre fonti più specifiche di responsabilità del datore di lavoro, come il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che contiene anche disposizioni sulla 'esposizione ad agenti biologici'. C' è dell' altro». Si spieghi. «La responsabilità per i reati di lesioni aggravate e omicidio colposo per violazione della normativa antinfortunistica sono ascrivibili anche a enti e società: così, paradossalmente, con l' emendamento si esonera il datore di lavoro fisico, non la società. Insomma, per essere al riparo dai rischi penali e sanzionatori, l' imprenditore dovrebbe attenersi ai protocolli e intanto aggiornare il documento di valutazione dei rischi, osservando le disposizioni sul rischio biologico del T.U.S.; e per le società che ne siano munite, implementare il modello 231, che consente di escludere la punibilità dell' imprenditore/persona giuridica». © RIPRODUZIONE RISERVATA.